# REGOLAMENTO (UE) 2021/1929 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 novembre 2021

## che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([2]) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti derivati, compresi i fertilizzanti organici e gli ammendanti.

(2) L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per le esportazioni, tra l'altro, di stallatico trasformato. Lo stallatico trasformato può essere utilizzato come componente per escludere l'uso successivo di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 come mangimi. Le norme sull'esportazione di stallatico trasformato dovrebbero essere modificate per consentire l'esportazione di stallatico trasformato usato come componente di miscelazione in farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.

(3) L'esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e di ossa di materiali di categoria 2 dovrebbe essere autorizzata, senza il trasporto previsto all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1069/2009, qualora l'uso di tali fertilizzanti organici e ammendanti come mangimi sia escluso a causa della loro composizione o del loro imballaggio. I fertilizzanti organici e gli ammendanti dovrebbero essere miscelati con stallatico trasformato o altri componenti prescritti per escluderne l'uso successivo come mangimi. È opportuno stabilire norme per l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4) L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura per i fertilizzanti organici e gli ammendanti immessi sul mercato dell'Unione. In caso di esportazione verso paesi terzi, l'etichettatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di destinazione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO*

La tabella dell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, è così modificata:

a) la riga 1 è sostituita dalla seguente:

| | | |
|---|---|---|
| «1 | Stallatico trasformato;<br>fertilizzanti organici, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione generatrice di biogas che non contengono altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato;<br>proteine animali trasformate contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione o farine di carne e ossa di categoria 2 contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione. | I seguenti prodotti derivati devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e):<br>— stallatico trasformato;<br>— fertilizzanti organici, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione generatrice di biogas che non contengono altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato;<br>— stallatico trasformato come componente di miscelazione in proteine animali trasformate o in farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.» |

b) è aggiunta la seguente riga 4:

| | | |
|---|---|---|
| «4 | Fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2. | I fertilizzanti organici e gli ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punti 1, 2, 3 e 5, che soddisfano i requisiti ivi previsti, imballati in pacchi pronti alla vendita di peso uguale o inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale con un tenore:<br>a) uguale o inferiore al 90 % del volume di farine di carne e ossa di materiali di categoria 2;<br>b) uguale o superiore al 10 % del volume di stallatico trasformato, urina trasformata, calce, fertilizzanti minerali o qualsiasi altro componente di miscelazione di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3, lettera b).» |